DAL 1990
Studio De Gregorio
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

**CLIENTI IN INDIRIZZO**

9 NOVEMBRE 2026

**CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 18**

**OGGETTO: CORRISPETTIVI TELEMATICI - DOCUMENTO COMMERCIALE ONLINE: I SOFTWARE «VELOCIZZATORI» NON SONO AUTORIZZATI E L'AGENZIA DELLE ENTRATE NE SPERIMENTA IL BLOCCO - RISPOSTA A INTERROGAZIONE 4.11.2026 N. 5-05945**

## 1. PREMESSA

Il 4.11.2026, rispondendo in Commissione Finanze della Camera all'interrogazione a risposta immediata n. 5-05945, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che l'Agenzia delle Entrate non ha mai autorizzato i cosiddetti «velocizzatori», cioè gli applicativi che interagiscono con la procedura web «Documento commerciale online» mediante un'interfaccia diversa da quella resa disponibile dall'Agenzia. Ha inoltre riferito che l'Agenzia si è attivata per sensibilizzare gli esercenti a non utilizzarli e ha individuato soluzioni tecniche, in fase di sperimentazione, per intercettarne e inibirne l'utilizzo.

La risposta non introduce nuovi obblighi né nuove sanzioni, ma segnala che questi applicativi espongono l'esercente al rischio di violare gli obblighi di certificazione. La questione riguarda soprattutto chi certifica i corrispettivi con app su tablet, smartphone o terminali POS, proposte come alternativa economica al registratore telematico.

**IN SINTESI**

- gli strumenti per certificare i corrispettivi restano il registratore telematico e la procedura web gratuita «Documento commerciale online» dell'Agenzia delle Entrate, utilizzata direttamente dall'esercente;
- i «velocizzatori» sono software di terzi che si interpongono tra l'esercente e la procedura web e la utilizzano in modo automatico: secondo il MEF non sono mai stati autorizzati e l'Agenzia non ha mai pubblicato specifiche tecniche per integrarsi con la procedura;

- l'Agenzia invita gli esercenti a non utilizzarli e sta sperimentando sistemi per intercettarne e inibirne l'utilizzo: il blocco non risulta ancora generalizzato, ma l'applicativo può smettere di funzionare in qualsiasi momento;
- il rischio resta a carico dell'esercente: se il documento commerciale non viene emesso, si applicano le sanzioni per la mancata certificazione dei corrispettivi;
- la risposta a interpello n. 413/2020, spesso richiamata da chi propone questi strumenti, non equivale all'approvazione dei singoli software;
- dal 2027 dovrebbero essere disponibili soluzioni software approvate dall'Agenzia, alternative al registratore telematico (art. 24 del DLgs. 1/2024).

## 2. GLI STRUMENTI PER CERTIFICARE I CORRISPETTIVI

In base all'art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, chi effettua le operazioni dell'art. 22 del DPR 633/72 memorizza elettronicamente e trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, salvo gli esoneri previsti, con strumenti che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015).

Le regole tecniche sono stabilite dal provv. 28.10.2016 n. 182017 dell'Agenzia delle Entrate e dalle successive modifiche, che disciplinano due strumenti:

- il registratore telematico, cioè un apparecchio di un modello approvato dall'Agenzia, identificato da una matricola e da un QR code: memorizza i dati in una memoria fisica anche in assenza di connessione e trasmette successivamente, nei termini previsti, il file con i dati dei corrispettivi giornalieri;
- la procedura web «Documento commerciale online», disponibile gratuitamente nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi»: il documento commerciale è generato dalla procedura e i dati di dettaglio della singola operazione sono registrati contestualmente negli archivi dell'Agenzia; per questo la procedura richiede una connessione e funziona solo se il servizio è disponibile.

Secondo i dati forniti dal MEF nella risposta, circa il 95% degli esercenti utilizza il registratore telematico e il restante 5% la procedura web. Per entrambi gli strumenti, dal 1.1.2026 è obbligatorio il collegamento con i POS utilizzati per gli incassi elettronici (v. la circolare dello Studio n. 8 del 20.4.2026).

## 3. CHE COSA SONO I «VELOCIZZATORI»

I «velocizzatori» sono software e app, installati su computer, tablet, smartphone o terminali POS, che si interpongono tra l'esercente e la procedura web. L'esercente inserisce i dati della vendita nel programma esterno, che accede all'area riservata dell'Agenzia, di norma con le credenziali

dell'esercente, compila e invia i dati e restituisce il documento commerciale da stampare o consegnare al cliente.

Il documento commerciale continua quindi a essere generato dalla procedura dell'Agenzia, ma l'esercente non la utilizza direttamente: secondo la risposta del MEF, questi applicativi «mascherano» l'interazione con la procedura e consentono di generare ed emettere i documenti commerciali mediante un'interfaccia diversa da quella resa disponibile dall'Agenzia. Alcune di queste soluzioni sono proposte come casse o terminali POS completi, senza che all'interno vi sia un registratore telematico.

## 4. LA POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

***La risposta del 4.11.2026***

Nella risposta all'interrogazione n. 5-05945 il MEF ha precisato che:

- trattandosi di una procedura gratuita realizzata e messa a disposizione dall'Agenzia, quest'ultima non ha mai pubblicato specifiche tecniche per consentire ai produttori di software di realizzare applicazioni che interagiscano con la procedura e, di conseguenza, non ha mai autorizzato i «velocizzatori»;
- ogni volta che l'Agenzia modifica la propria procedura questi applicativi si bloccano, esponendo l'esercente al rischio di violare gli obblighi di certificazione fiscale;
- a seguito di alcune segnalazioni, l'Agenzia si è attivata per sensibilizzare gli esercenti a non utilizzare questi applicativi e ha individuato soluzioni tecniche, attualmente in fase di sperimentazione, idonee a intercettarne e inibirne l'utilizzo.

Non è quindi possibile sapere se e quando i sistemi di blocco diventeranno operativi in via generale, ma la posizione dell'Amministrazione è chiara.

***La risposta a interpello n. 413 del 25.9.2020***

Chi propone questi strumenti richiama spesso la risposta a interpello n. 413 del 25.9.2020, con la quale l'Agenzia aveva esaminato un «velocizzatore» che l'istante intendeva commercializzare. In quella risposta l'Agenzia ha affermato che memorizzazione, emissione del documento commerciale e trasmissione dei dati costituiscono un unico adempimento e ha escluso la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di soluzioni che consentano, anche solo potenzialmente, di memorizzare i dati sul dispositivo dell'utente o di alterare i dati memorizzati o trasmessi.

Sulla base della sola descrizione ricevuta, da cui risultava che quel software non memorizzasse i dati sul dispositivo dell'utente né li alterasse e rispettasse la contestualità dell'adempimento, l'Agenzia ha concluso che «nulla osta», per i profili di propria competenza, al suo utilizzo, «laddove, come sembra dalle indicazioni dell'istante», le prescrizioni fossero rispettate. Restano ferme, precisa la risposta, eventuali diverse valutazioni derivanti da verifiche di fatto, che in sede di interpello non è possibile effettuare.

**ATTENZIONE**

La risposta n. 413/2020 non è un'autorizzazione né un'approvazione tecnica di un software, né di quello descritto né di altri: l'Agenzia ha espresso un «nulla osta» condizionato sul funzionamento rappresentato dall'istante, senza poterlo verificare. La risposta produce effetti solo per la questione esaminata e nei confronti del richiedente (art. 11 co. 5 della L. 212/2000), non dell'esercente che utilizza il software. Il richiamo a quella risposta in un'offerta commerciale non garantisce quindi che l'applicativo sia conforme. Così intesa, la risposta n. 413/2020 è coerente con quella del 4.11.2026, secondo cui l'Agenzia non ha mai autorizzato i «velocizzatori».

## 5. I RISCHI PER L'ESERCENTE

L'obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi resta in capo all'esercente, anche quando utilizza un programma fornito da terzi. Se l'applicativo si blocca, per una modifica della procedura web o per i sistemi di blocco in sperimentazione, e il documento commerciale non viene emesso con un altro strumento, l'operazione risulta non certificata.

In questi casi si applicano le sanzioni ordinarie:

- per la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o per la memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione pari, per ciascuna operazione, al 70% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato, con un minimo di 300,00 euro (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 471/97);
- se nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni commesse in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell'attività da tre giorni a un mese, elevata da uno a sei mesi se i corrispettivi contestati superano complessivamente 50.000,00 euro (art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97).

Vanno considerati anche altri due aspetti. Se il programma esterno utilizza le credenziali di accesso all'area riservata dell'esercente, nella quale sono disponibili anche gli altri dati fiscali (fatture elettroniche, cassetto fiscale, dichiarazioni), occorre la massima cautela nell'affidarle a un applicativo di terzi. Inoltre, il collegamento obbligatorio tra POS e strumenti di certificazione serve proprio a mettere in relazione incassi elettronici e corrispettivi: un'interruzione della certificazione può quindi far emergere disallineamenti tra i due flussi.

La valutazione del singolo caso, compresa l'eventuale regolarizzazione delle operazioni non certificate, richiede un esame specifico: per ogni approfondimento lo Studio è a disposizione.

## 6. LE SOLUZIONI SOFTWARE APPROVATE DALL'AGENZIA

L'art. 24 co. 1 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 consente di effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 anche mediante soluzioni software che garantiscano la

sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il provv. 7.3.2025 n. 111204 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e la procedura di approvazione di queste soluzioni, che prevede la certificazione da parte di un soggetto certificatore e l'approvazione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sentito il parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali.

A differenza dei «velocizzatori», queste soluzioni sono progettate secondo specifiche ufficiali e approvate dall'Agenzia. La data da cui potranno essere presentate le domande di approvazione sarà resa nota dall'Agenzia; secondo la stampa specializzata, dopo un incontro tecnico del maggio 2026 tra Agenzia delle Entrate, Sogei e AssoSoftware, le prime soluzioni dovrebbero essere disponibili dal 2027.

## 7. CONCLUSIONI

La risposta del 4.11.2026 non cambia le regole, ma ne chiarisce l'applicazione: i corrispettivi vanno certificati con il registratore telematico, con la procedura web utilizzata direttamente o, quando saranno disponibili, con le soluzioni software approvate. Chi usa un «velocizzatore» lo fa a proprio rischio.

### INDICAZIONE OPERATIVA DELLO STUDIO

I clienti che certificano i corrispettivi con app, programmi o terminali POS che si collegano alla procedura «Documento commerciale online» sono invitati a contattare lo Studio per verificare lo strumento utilizzato e valutare il passaggio al registratore telematico o all'utilizzo diretto della procedura web, in attesa delle soluzioni software approvate. In caso di cambio dello strumento di certificazione va aggiornato anche il collegamento con i POS.

**Lo Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e per l'assistenza nella verifica degli strumenti di certificazione dei corrispettivi.**

Cordiali saluti

**p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI**